

Foglio informativo per il pensionamento

Età di riferimento

L'età di riferimento è definita nel piano di previdenza. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia assicurate in base al piano di previdenza sorge il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento.

Età di pensionamento in base al piano di previdenza

Il regolamento quadro consente a ciascuna cassa di previdenza di stabilire nel piano di previdenza un'altra età di pensionamento ordinaria entro la fascia regolamentare o legale che va dai 58 ai 70 anni.

Pensionamento anticipato

Se l'attività lucrativa cessa di essere esercitata entro la fascia regolamentare ma prima dell'età di riferimento, si parla di pensionamento anticipato. In caso di un pensionamento anticipato, l'aliquota di conversione si riduce di conseguenza. È possibile optare in ogni caso per il pensionamento anticipato al più presto a partire dal 58° anno di età compiuto.

Pensionamento parziale

Se l'attività lucrativa cessa di essere esercitata per fasi a partire dal compimento del 58° anno di età, può avvenire un pensionamento parziale. Oltre al pensionamento definitivo, sono possibili al massimo due fasi di pensionamento parziale. Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20% della prestazione di vecchiaia. Sono ammesse al massimo tre fasi di pensionamento parziale; la terza fase corrisponde necessariamente al pensionamento residuo. La parte della prestazione di vecchiaia prelevata anticipatamente non deve superare la quota di riduzione del salario. In ogni fase di pensionamento parziale è possibile scegliere la quota da riscuotere sotto forma di rendita di vecchiaia o quella da riscuotere sotto forma di capitale. Un prelievo parziale è ammesso solo se la persona assicurata gode della piena capacità lavorativa. Il prelievo parziale esclude la possibilità di continuare ad assicurare il salario annuo assicurato finora conformemente alla cifra 10.11 del Regolamento quadro. Eventuali aumenti del grado di occupazione non possono più essere considerati una volta avvenuto il pensionamento parziale.

Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno (art. 33a LPP)

In caso di riduzione del salario, è possibile mantenere la previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato presso la cassa di previdenza fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo il piano di previdenza, se il salario è stato ridotto al massimo della metà, la persona assicurata ha almeno 58 anni e si assume la differenza tra il salario precedente e quello attuale nonché i suoi contributi e quelli del datore di lavoro.

Differimento del pensionamento

Se l'attività lucrativa continua a essere esercitata oltre l'età di riferimento ordinaria e il salario annuo raggiunge il salario minimo ai sensi della LPP, con il consenso del datore di lavoro è possibile proseguire o rinviare come segue il rapporto di previdenza per un periodo massimo di cinque anni oltre l'età di riferimento:

- differimento del pensionamento: durante il differimento del pensionamento i contributi di risparmio e di rischio non vengono più riscossi;
- continuazione della previdenza: i contributi di risparmio ed eventuali contributi di risanamento continuano ad essere riscossi secondo il piano di previdenza.

La comunicazione alla Fondazione deve avvenire per iscritto almeno un mese prima del raggiungimento dell'età di riferimento. La scelta della variante non può più essere modificata fino al pensionamento effettivo.

I rischi di decesso e di invalidità non sono più assicurati dopo l'età di riferimento ordinaria. In caso di decesso o di incapacità di guadagno dopo l'età di riferimento ordinaria le prestazioni di vecchiaia differite sono dovute immediatamente. Ciò significa che le prestazioni per i superstiti si orientano alle prestazioni normalmente dovute dopo il pensionamento.

Per la convivenza valgono disposizioni particolari. Essa dev'essere iniziata prima del pensionamento e cumulativamente prima dell'età di riferimento ordinaria. Il diritto a una rendita per il partner deve essere fatto valere per iscritto presso la Fondazione entro tre mesi dal decesso, altrimenti il diritto decade. Il partner deve dimostrare che la convivenza era ancora in atto al momento del decesso della persona assicurata rispettivamente del beneficiario di rendite. In caso di prestazioni l'ufficio direttivo controlla infine se vi sono ancora requisiti per la richiesta di una rendita per partner.

Se conformemente al piano di previdenza sussiste il diritto a un capitale in caso di decesso prima del pensionamento, le persone di cui alla cifra 29.2 lett. b) del Regolamento quadro vi hanno diritto solo se la persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale le ha notificate in vita per iscritto alla Fondazione (ad es. partner, persone assistite in misura considerevole). L'elenco completo è riportato nel Regolamento quadro.

Prestazioni di vecchiaia

Con il pensionamento sono dovute le prestazioni di vecchiaia. Esse dipendono dal rispettivo piano di previdenza. Di regola una rendita di vecchiaia è assicurata con diritto a prestazioni per i superstiti; nel settore sovraobbligatorio sono anche possibili piani di puro capitale, vale a dire che il pagamento delle prestazioni di vecchiaia avviene esclusivamente sotto forma di capitale.

Rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia si calcola dal capitale di risparmio esistente all'età di pensionamento, moltiplicato per l'aliquota di conversione valida in base al piano di previdenza. In caso di pensionamento anticipato il capitale di risparmio è inferiore e l'aliquota di conversione più bassa. I valori presumibili in caso di pensionamento anticipato e ordinario sono riportati sul certificato di previdenza. In caso di pensionamento differito, al capitale di risparmio vengono aggiunti gli interessi e, a seconda della variante scelta, i contributi di risparmio che si è continuato a versare. Le aliquote di conversione attualmente valide sono indicate nel piano di previdenza e nel Regolamento quadro.

Con la rendita di vecchiaia è assicurato il diritto alla rendita per coniugi o per partner nonché alle rendite per orfani. Di regola la rendita per coniugi spettante di diritto è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso, la rendita per orfani al 20%.

In caso di pensionamento, la persona assicurata può decidere che le spettanze alla rendita per il coniuge corrispondano al 100% alla rendita di vecchiaia in corso. A seguito di tale decisione, per il calcolo della rendita di vecchiaia viene applicata un'aliquota di conversione più bassa. Tutti i valori attualmente validi sono riportati nel piano di previdenza e nel Regolamento quadro.

Rendita per figli di pensionati

Per i figli minorenni o ancora in formazione, le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati. Tale diritto decade al compimento del 18° anno di età o alla conclusione della formazione, tuttavia al più tardi al compimento del 25° anno di età del figlio. Se vi sono più figli aventi diritto, la Fondazione versa rendite per figli di pensionati al massimo pari al 30% della rendita di vecchiaia in corso.

Capitale di vecchiaia

Su richiesta, al posto della rendita di vecchiaia è possibile percepire le prestazioni di vecchiaia interamente o parzialmente sotto forma di capitale (opzione in capitale). A tale scopo il partner deve dare il proprio consenso scritto in quanto con il prelievo in capitale tutti gli obblighi della cassa pensioni sono soddisfatti e non sono dovute prestazioni per i superstiti.

In caso di prelievo di capitale a partire da CHF 10 000 necessitiamo, da parte delle persone coniugate o che vivono in unione domestica registrata, il consenso autenticato del coniuge o del partner. L'autenticazione va effettuata nel modulo «Notifica di pensionamento» e può essere ottenuta presso il Comune di domicilio, un altro Comune o presso l'ufficio del personale. Per tutte le altre persone necessitiamo di un certificato di stato civile attuale (risalente a non oltre 6 mesi prima dal momento del pensionamento).

Capitale o rendita?

La rendita assicura un reddito regolare fino al termine della propria esistenza. Il coniuge o il partner è assicurato tramite la rendita per coniugi o per partner spettante di diritto, così come i figli superstiti con diritto alla rendita per orfani. La rendita di vecchiaia deve essere tassata al 100% come reddito. Il prelievo di capitale consente una grande flessibilità finanziaria, ma comporta rischi di investimento e di longevità. In caso di decesso il capitale non utilizzato può essere ereditato. Il capitale deve essere tassato una sola volta al suo percepimento a un'aliquota speciale. In seguito, sono dovute le imposte sul capitale e sul reddito.

Scadenze

- La notifica di pensionamento deve essere presentata al più tardi un mese prima del raggiungimento dell'età di pensionamento rispettivamente nel momento di un eventuale pensionamento anticipato o differito. Scaduto tale termine, la richiesta è irrevocabile.
- La continuazione dell'assicurazione a seguito di disdetta del datore di lavoro deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione entro un mese dallo scioglimento del rapporto di lavoro. Il modulo e la scheda informativa sulla procedura esatta sono disponibili sul nostro sito web.

Moduli di notifica

Sul sito web di GEMINI, alla voce **Informazioni in italiano** è possibile consultare e scaricare numerosi moduli e informazioni.

Con la **Notifica di pensionamento** si presentano le opzioni richieste e tutti i dati necessari per il futuro pensionamento. Potete utilizzare questo modulo anche se intendete differire il pensionamento o continuare la previdenza, notificando per tempo le vostre scelte.

Se in caso di decesso intendete designare il vostro partner, vi preghiamo di volerci presentare immediatamente il modulo **Diritto a una rendita per il partner** e per un eventuale capitale in caso di decesso il modulo **Capitale in caso di decesso: designazione dei beneficiari**.

Domande

La persona di contatto responsabile sarà lieta di rispondere alle vostre domande. Troverete tutti i dati necessari sul retro del vostro certificato di previdenza.

Per ulteriori tematiche come imposte, immobili, investimento patrimoniale o successione i nostri specialisti in pianificazione finanziaria di Avadis Finanzpartner saranno lieti di fornirvi una consulenza indipendente e completa. Per fissare un appuntamento chiamate il numero +41 62 836 90 20 o inviate un'e-mail all'indirizzo finanzpartner@avadis.ch.